

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: Le novità sugli ammortizzatori sociali

A cura di Livia Ricciardi - Dip.to Mercato del lavoro



L'attuale sistema di ammortizzatori sociali in Italia

in costanza di rapporto di lavoro con interruzione del rapporto di lavoro

Cassa integrazione
guadagni ordinaria

Cassa integrazione
guadagni straordinaria

Contratti di solidarietà

(solo industria, indotto, grande
distribuzione, con più di 15 dip.)

Indennità di mobilità

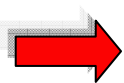
(solo industria, indotto, grande
distribuzione, con più di 15 dip.)

Indennità ordinaria
di disoccupazione

(tutti i soggetti che perdono il lavoro,
compresi a termine, con 2 anni
anzianità assic. e 52 contributi sett)

Indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti

(lavor. con 78 gg. di lavoro ma che
devono avere 2 anni di anzianità assic.)



Gli ammortizzatori sociali sono finanziati con una assicurazione obbligatoria gestita dall'Inps, ma fanno eccezione gli **ammortizzatori "in deroga"**, a carico della fiscalità generale



Molti lavoratori a termine restano di fatto esclusi dal sistema

La crisi ci ha colti impreparati . . .

... ma non ha fatto altro che accelerare le trasformazioni dell'economia e del lavoro in corso da anni

- ❖ La globalizzazione espone alla concorrenza settori prima protetti ed i processi di ristrutturazione divengono fisiologici
- ❖ La struttura economica italiana è sempre più caratterizzata da PMI e da un ridimensionamento del settore industriale rispetto al terziario
- ❖ Sono aumentati i rapporti di lavoro a termine e atipici
- ❖ L'aumento della vita media e dell'età pensionabile rendono impossibile il ricorso ai pre-pensionamenti in chiave anti-esuberi

.... ed enfatizzare le tradizionali criticità delle politiche del lavoro in Italia

- ❖ Limiti strutturali di inclusività del sistema di ammortizzatori sociali
- ❖ Mancanza di collegamento con le politiche attive



Distanza dal modello europeo di flexsecurity

Riforma del lavoro e ammortizzatori sociali

Maggiore equità ed efficienza negli ammortizzatori sociali

- ❖ riforma graduale, con mantenimento ammortizzatori in deroga fino al 2016 con risorse decrescenti
- ❖ mantenimento attuale sistema cassa integrazione
- ❖ estensione cassa integrazione a tutte le imprese con fondi bilaterali di solidarietà creati dalla contrattazione (obbligo per aziende sopra i 15 addetti e promozione per quelle sotto i 15 addetti)
- ❖ allargamento delle tutele in caso di disoccupazione ai contratti flessibili (tramite unificazione di ind. di disoccupazione e ind. di mobilità)
- ❖ collegamento con le politiche attive → rischio punto debole

Ammortizzatori sociali

La cassa integrazione e i Fondi di solidarietà

- ❖ Vengono mantenute la Cig ordinaria e la Cig Straordinaria
- ❖ Viene mantenuta fino al 31/12/2015 la cigs per procedure concorsuali (art.3, l.223/91), ma restringendone la applicabilità ai soli casi in cui sussistano prospettive di ripresa dell'attività
- ❖ Per i settori non coperti da CIG si introduce l'obbligo, per le aziende sopra i 15 addetti, di Fondi Bilaterali di Solidarietà volti a finanziare trattamenti per riduzione/sospensione attività, da istituire con decreto sulla base di accordi collettivi, anche intersettoriali, stipulati da oo.ss. maggiormente rappresent.
- ❖ Per i settori per i quali non verranno stipulati accordi collettivi entro il 31 marzo 2013 viene istituito, con decreto, un fondo di solidarietà residuale tenuto a garantire gli stessi trattamenti
- ❖ Per favorire la nascita dei fondi anche per aziende sotto i 15 addetti, è prevista la possibilità di un modello alternativo, nonché una norma promozionale della bilateralità.

Ammortizzatori sociali

I Fondi Bilaterali di Solidarietà

Costituzione

Gli accordi vanno stipulati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e recepiti con decreto entro i successivi 90 giorni, non hanno personalità giuridica, costituiscono gestioni dell'INPS ed hanno validità erga omnes.

Prestazioni

I Fondi assicurano almeno un assegno di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore lavorabili in un biennio (13 sett.), e la contribuzione pensionistica.

Finanziamento

I fondi sono finanziati con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3), più un contributo aggiuntivo per il datore di lavoro che ricorra ai trattamenti. Si può prevedere che nei fondi confluiscono i fondi interprofessionali con il relativo gettito.

Comitato amministratore

E' composto da 10 esperti designati da organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti l'accordo, e da due dirigenti del Ministero del Lavoro e dell'Economia.

Adeguamento dei Fondi già esistenti

I Fondi già esistenti dovranno essere adeguati alle nuove norme sulla base di accordi collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013.

Ammortizzatori sociali

I Fondi Bilaterali di Solidarietà

Finalità aggiuntive

Inoltre i Fondi possono:

- a) assicurare una tutela integrativa rispetto all'ASpl;
- b) prevedere assegni straordinari per agevolare l'esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi 5 anni;
- c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione

Per tali finalità i fondi possono essere istituiti **anche per aziende già coperte dalla normativa sulla cig**. Per le imprese già soggette all'aliquota per il finanziamento dell'indennità di mobilità, gli accordi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dall' 1/1/2017, con un'aliquota contributiva dello 0,30%, pari a quella che finanzia l'ind. di mobilità.

Ammortizzatori sociali

I fondi di solidarietà per le piccole imprese

Modello alternativo per favorire la costituzione dei Fondi di solidarietà anche nelle aziende con meno di 15 addetti.

Per i settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, le parti possono, entro 6 mesi, adeguare le fonti istitutive di enti e fondi bilaterali esistenti per assicurare un sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione, definendo aliquota di contribuzione non inferiore allo 0,20%, tipologie di prestazioni, possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo per il fondo interprofessionale, criteri di gestione.

Promozione della bilateralità

In via sperimentale per il triennio 2013-2015, con un limite di risorse di 20 mil. di euro, viene riproposto il sistema già previsto dall'art.19 della legge n.2/2009, prevedendo che l'ASpl spetti per 90 gg nel biennio, anche in caso di sospensione, anziché disoccupazione, nei settori non coperti da cig, a condizione che i fondi bilaterali o di solidarietà eroghino un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità.

Ammortizzatori sociali

L'ASpl

- ❑ L'Assicurazione Sociale per l' Impiego entra in vigore dall' 1/1/2013, sostituendo gradualmente indennità di disoccupazione ed indennità di mobilità
- ❑ L'ambito di applicazione è esteso a tutti i dipendenti (compresi apprendisti, soci lavoratori, lavoratori delle P.A. con contratto a tempo det.) tranne gli operai agricoli
- ❑ Avrà una durata di dodici mesi fino ai 54 anni e di diciotto mesi da 55 anni (*)
- ❑ L'importo sarà pari al 75% per la parte di retribuzione fino a 1.180 euro più il 25% per la parte di retribuzione superiore a 1.180 € , fino ad un massimale di 1.119 € (ridotto del 15 % dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo 12 mesi)
- ❑ I requisiti sono gli stessi dell'attuale indennità ordinaria di disoccupazione (almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente)
- ❑ L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro sarà pari a 1,3% per i lavoratori a tempo indet., con una aliquota aggiuntiva dell' 1,4% per i lavoratori non a tempo indet., restituita in caso di trasformazione in tempo indet.

(*) nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni

Ammortizzatori sociali L'ASpl

La durata andrà a regime nel 2016, sostituendo l'indennità ordinaria di disoccupazione secondo la seguente progressione

	2013	2014	2015	2016
Fino a 50 anni	8	8	10	A regime 12
50-54 anni	12	12	12	A regime 12
55 e oltre	12	14	16	A regime 18

Ammortizzatori sociali

L'ASpl

Il superamento graduale dell'indennità di mobilità avverrà secondo la seguente progressione:

Indennità di mobilità - Durata in mesi					
	2013	2014	2015	2016	2017
Centro nord fino a 39 anni	12	12	12	12	ASpl 12
Centro nord da 40 a 49 anni	24	24	18	12	ASpl 12
Centro nord da 50 a 54 anni	36	36	24	18	ASpl 12
Centro nord 55 e oltre	36	36	24	18	ASpl 18
Sud fino a 39 anni	24	24	12	12	ASpl 12
Sud da 40 a 49 anni	36	36	24	18	ASpl 12
Sud da 50 a 54	48	48	36	24	ASpl 12
Sud da 55 anni	48	48	36	24	ASpl 18

La tabella tiene conto dell'emendamento al d.l. sviluppo che fa partire le modifiche alla durata dell'indennità di mobilità dal 2015 e non più dal 2014. Con altro emendamento è stata prevista una verifica, da svolgersi insieme alle parti sociali, entro il 31 ottobre 2014.

Ammortizzatori sociali

La “mini” Aspi

- ❖ La MINI-ASpi sostituirà l'attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti dal 1 gennaio 2013.
- ❖ Spetterà ai lavoratori che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, senza altri requisiti.
- ❖ L'importo è lo stesso dell'ASpi e viene erogato mensilmente
- ❖ La mini-ASpi viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti.

Ammortizzatori sociali

L'indennità per i co co pro

Viene modificata, a partire dal 2013, l'indennità di fine lavoro per i co.co.pro iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps, con i seguenti requisiti:

- ❖ abbiano operato, nell'anno precedente, in monocommittenza;
- ❖ abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non super. a 20.000 euro;
- ❖ nell'anno di riferimento sia accreditata almeno una mensilità e nell'anno precedente almeno tre mensilità;
- ❖ abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente.

L'importo è pari al 7% del minimale di reddito di cui all'articolo 1, co. 3, della l. n. 233/90, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Essendo per il 2012 il minimale citato pari € 14.930,00, va calcolato il 7% di 14.930,00, da moltiplicare per il numero di mensilità previste. In sostanza **l'indennità varierà tra € 3135 e € 6270** e sarà liquidata in unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, o in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.

Politiche attive del lavoro

Norme per una migliore funzionalità dei servizi per l'impiego

- ❖ Viene modificato il d.lgs. n. 181/2000 di riordino dei servizi per l'impiego, specificando i livelli essenziali delle prestazioni verso i beneficiari di ammortizzatori che dovranno consistere in: un colloquio di orientamento, azioni di orientamento collettive, una formazione di almeno due settimane, una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo.
- ❖ Con accordo in Conferenza Stato-Regioni verrà definito un sistema di premialità, per la ripartizione tra le regioni delle risorse del FSE, legato alla prestazione di politiche attive .
- ❖ Entro il 30 giugno 2013 l'Inps mette a disposizione una banca dati telematica contenente i dati dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con obbligo per centri per l'impiego e agenzie private di inserirvi i dati concernenti le azioni di politica attiva svolte.
- ❖ Vengono rese più stringenti le norme sulla conservazione dello stato di disoccupazione in caso di nuova attività lavorativa.
- ❖ Viene rivista la normativa sulla dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa: nei casi di presentazione di una domanda per l'ASpl, la dichiarazione può essere resa all'Inps.

Politiche attive del lavoro

La legge delega per il riordino complessivo

Ad un riordino più complessivo si procederà con legge delega entro sei mesi, mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni utilizzando quella già prevista dalla legge n.247/2007, integrata da principi e criteri direttivi aggiuntivi.

Accanto ai criteri già previsti dalla legge 247 (potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio, valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; programmazione di misure per l'invecchiamento attivo, promozione del patto di servizio, semplificazione delle procedure amministrative), si aggiungono i seguenti:

- ☐ attivazione del soggetto che cerca lavoro,
- ☐ qualificazione professionale dei giovani;
- ☐ formazione continua;
- ☐ riqualificazione degli espulsi,
- ☐ collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità.

➔ Tali interventi non devono comportare aggravii per la spesa pubblica